

10. BICICLETTE AL SEGUITO

Sui treni regionali espressamente indicati nell'Orario Ufficiale con apposito pittogramma è possibile trasportare la bicicletta, anche a pedalata assistita (massimo una bicicletta per passeggero e di lunghezza non superiore a 2 metri).

Per il trasporto delle biciclette può essere acquistato alternativamente (salvo quanto diversamente previsto dalle singole tariffe del trasporto Regionale):

- un biglietto singolo di seconda classe valido per la stessa relazione del passeggero;
- il supplemento bicicletta di €3,50, in base alla tariffa 29/b.

10.1 *Trasporto bicicletta con biglietto singolo*

In caso di mancanza o irregolarità del biglietto per la bicicletta si applicano le stesse disposizioni previste per i biglietti singoli dei passeggeri.

Il biglietto è rimborsabile con le stesse modalità previste per i biglietti singoli. Nel caso di trasporto effettuato in appoggio ad abbonamento l'eventuale rimborso è limitato solo al biglietto per la bicicletta.

10.2 *Trasporto bicicletta con supplemento*

Il supplemento bicicletta è utilizzabile fino alle ore 23.59 del giorno indicato sul biglietto e consente di effettuare un numero illimitato di viaggi nell'arco del giorno prescelto. È valido anche sui treni Trenitalia TPER nell'ambito dei confini territoriali della regione Emilia-Romagna e sui treni Trenord per percorsi sovraregionali; per percorsi regionali entro i confini tariffari della Lombardia il trasporto della bicicletta è gratuito.

Il supplemento bicicletta al seguito è rimborsabile esclusivamente se il rimborso è richiesto unitamente al titolo valido per il passeggero.

Il supplemento bicicletta è acquistabile su tutti i canali di vendita Trenitalia; laddove acquistato in modalità elettronica deve essere esibito da supporto informatico (pc, tablet, smartphone) in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in PDF o QRCode oppure mostrando il biglietto presente nell'Area Riservata "I miei viaggi" presente sul sito di Trenitalia e sull'App oppure su supporto cartaceo, unitamente al titolo di viaggio del passeggero e ad un valido documento di riconoscimento. In mancanza di anche uno solo dei tre documenti sopra indicati, il passeggero viene considerato come sprovvisto di biglietto e regolarizzato in base alla normativa vigente.

10.3 *Accesso ai treni*

Il personale di bordo può non consentire il trasporto di biciclette a bordo treno nel caso in cui tale trasporto possa pregiudicare il servizio ferroviario.

Il passeggero deve effettuare personalmente le operazioni di carico e scarico.

Durante il viaggio è necessario che il passeggero tenga con sé e sotto la propria responsabilità il proprio mezzo e risponde integralmente degli eventuali danni causati al proprio ed agli altrui mezzi, al personale

Valida dal 19.04.2024

e al materiale delle Ferrovie dello Stato Italiane e a terzi. Trenitalia non assume alcuna responsabilità per la custodia dei mezzi caricati nel treno e non risponde di eventuali danni che venissero rilevati agli stessi.

Trenitalia, in caso di incidente a essa imputabile, corrisponde €260,00 a bicicletta, su richiesta del passeggero, per la distruzione o lo smarrimento, salvo la dimostrazione di un maggior danno.

10.4 Trasporto biciclette in gruppi

I gruppi di almeno 10 passeggeri che intendono trasportare altrettante biciclette devono fare esplicita richiesta alla Direzione Regionale di Trenitalia competente con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data di partenza. Senza l'autorizzazione della Direzione Regionale il trasporto delle biciclette per i gruppi non è ammesso.

10.5 Trasporto gratuito

Il trasporto gratuito della bicicletta, in ragione di una bicicletta per ciascun passeggero, è consentito su tutti i treni regionali, anche laddove non espressamente indicato nell'Orario Ufficiale, purché la stessa sia smontata e contenuta in una sacca o si tratti di una bicicletta pieghevole opportunamente chiusa.

Analogamente alla bicicletta pieghevole opportunamente chiusa, vanno considerati il monopattino – anche elettrico – opportunamente chiuso, l'hoverboard e il monowheel, che devono essere spenti prima di salire a bordo.

In tutti i casi le dimensioni non devono essere superiori a cm. 80x120x45 e non devono arrecare pericolo o disagio agli altri passeggeri.

10.6 Irregolarità e abusi

In mancanza di titolo di viaggio per il trasporto bici, compreso il biglietto gratuito laddove previsto, il passeggero viene considerato come sprovvisto di biglietto, regolarizzato in base alla normativa vigente ed è tenuto a scendere alla prima fermata utile.

Se l'irregolarità riguarda sia il biglietto del passeggero che il rispetto delle condizioni di trasporto della bicicletta o nel caso di utilizzazione di più treni di categoria diversa la penalità dovuta si applica una sola volta.

Nel caso in cui il mezzo arrechi grave disturbo o danno agli altri passeggeri, il passeggero è assoggettato al pagamento di una penalità di €8,00 e deve, in ogni caso, provvedere a scaricarlo alla prima fermata utile.

Per tutte le altre irregolarità si applica quanto previsto al punto 7 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto al Punto 11 della Parte I – Norme Comuni delle presenti CGT.